

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/833 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2015**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese mediante importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia o di Taiwan, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (⁽¹⁾ «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che invitava ad aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e a sottoporre a registrazione le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Malaysia o di Taiwan o no.
- (2) La domanda è stata presentata il 15 aprile 2015 da SolarWorld AG, un produttore dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) e dunque una parte interessata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari dalla Repubblica popolare cinese o da essa provenienti, a meno che non siano in transito ai sensi dell'articolo V del GATT («il prodotto in esame»).
- (4) I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
 - caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,
 - prodotti fotovoltaici a film sottile,
 - prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,
 - moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come cariche batterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

